



**Comune di Pompei**  
Provincia di Napoli

## **VI SETTORE**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

(APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N.1299 DEL 30/07/2024)

relativo a

**PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 108 E 185 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 176 e SS. DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023, PER UN PERIODO DI ANNI 15 (QUINDICI), DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "BELLUCCI", SITO IN POMPEI ALLA VIA LEPANTO. CPV 92610000-0.**

<https://www.acquistinretepa.it>

## 1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Pompei (NA)  
VI Settore  
Piazza Bartolo Longo n. 36  
PEC: [protocollo@pec.comune.pompei.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.pompei.na.it)

Tutta la documentazione complementare è disponibile presso: l'Albo Pretorio on line sulla home page del sito web del Comune di Pompei [www.comune.pompei.na.it](http://www.comune.pompei.na.it)

**Responsabile del Procedimento:** Dirigente Ing. Gianluca Fimiani  
**Accesso elettronico alle informazioni:** <https://www.acquistinretepa.it>

## 2. PROCEDURA DI GARA

Il Comune di Pompei, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12.07.2023, ha inteso affidare in concessione l'impianto per le finalità sportive cui la struttura è destinata, demandando al Dirigente del VI Settore l'avvio delle relative procedure propedeutiche e complementari necessari all'individuazione dell'operatore economico.

Con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 02/02/2024, si è proceduto all'approvazione Piano Economico Finanziario di massima – PEF, da porre a base di gara;

Il contratto, oggetto di affidamento, viene qualificato come concessione di servizi.

La Concessione sarà regolata:

- dall'art.187 del D. Lgs. n. 36/2023,
- dalla L.R. n. 18/2013 - *Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative*,

La procedura di gara, indetta con determinazione dirigenziale R.G. n. 1299 del 30/07/2024, avverrà in modalità aperta Art. 71 del D.Lgs 36/2023 in considerazione del valore della concessione di cui al Piano Economico Finanziario di massima – PEF, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 02/02/2024.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Al prezzo sarà assegnato un massimo di 20 punti, all'offerta tecnica un massimo di 80 punti. L'offerta economica sarà ritenuta valida se il punteggio ottenuto, a seguito della valutazione della commissione, sarà almeno pari a 50/80. L'anomalia dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

## 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

L'affidamento della concessione è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>

Al suddetto indirizzo sono disponibili, ai sensi dell'Art. 25 comma 1 del Codice, i documenti di gara

comprendenti:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Domanda di partecipazione;
4. Capitolato di gara;
5. DGUE;
6. Modello accettazione atti di gara;
7. Modello tracciabilità flussi finanziari;
8. Modello dichiarazione soggetti delegati;
9. Modello dichiarazione CCNL;
10. Modello dichiarazione art. 16 dlgs 36/2023;
11. Modello esercizio diritti in materia di protezione di dati personali;
12. Schema di contratto;
13. Delibera di G.C. n. 28 del 02.02.2024;
14. PEF;
15. Protocollo di legalità.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica del Comune di Pompei acquisite MEPA CONSIP SPA l'operatore economico visualizza all'interno del pannello di gara entro e non oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente la scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.

Le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali informazioni, fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art 68, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intendono validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all' offerente si intende validamente resa a tutti i soggetti ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all' offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO, FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO**

Il campo sportivo "Bellucci" è di proprietà comunale, l'intero complesso sportivo (terreno da gioco e aree annesse) è di forma rettangolare e si sviluppa in maniera perpendicolare rispetto alla via Lepanto, è identificato in Catasto al F.lio 3 P.lla 38.

Gli allegati Capitolato Tecnico e PEF che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, nel dare una visione planimetrica di insieme dell'intera struttura sportiva riportano le caratteristiche tecniche, funzionali ed impiantistiche del campo sportivo comunale "Bellucci".

Il Campo Sportivo destinato al Gioco del Calcio "VITTORIO BELLUCCI", comprende:

- **uno spazio monovalente** (96,00 x 57,60 m), in erba artificiale, preposto per il gioco del calcio con annessa area (fascia di rispetto) recintata per l'ubicazione delle panchine e controllo degli accessi;
- **un corpo di fabbrica** in legno, mono piano di circa mq 250, con calpestio alla stessa quota del campo di gioco ed altezza utile di circa 3 m, in cui sono allocati i servizi di supporto per gli atleti ed arbitri con i relativi percorsi;
- **una zona spettatori** costituita da uno spazio organizzato dedicato al pubblico di circa mq 600 per ospitare fino a 204 spettatori con posti a sedere su spalti realizzati in ferro con strutture prefabbricate e con posti in piedi, e i relativi percorsi;
- **una zona spettatori ospiti** costituita da uno spazio organizzato dedicato al pubblico di circa mq 450 per ospitare fino a 68 spettatori con posti a sedere su spalti realizzati in ferro con strutture prefabbricate e con posti in piedi, e relativi percorsi;
- **una zona servizi** di circa mq 500 di supporto per gli atleti ed arbitri con i relativi percorsi.

L'impianto sportivo è omologato ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali – *Certificato di omologazione del 13 settembre 2023 Prot. UIS/440* - per l'attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico nel rispetto delle misure consentite dal regolamento di categoria.

L'Impianto Sportivo è ubicato in un lotto in pianta con forma rettangolare. Solo sul confine di un lato lungo (lato est) è presente un terreno di proprietà à privata, mentre sugli altri tre lati sono presenti vie pubbliche, ragion per cui la struttura risulta facilmente avvicinabile dai mezzi di soccorso. In particolare le tribune e gli spogliatoi sono ubicati su via Lepanto e su via Traversa Campo Sportivo le quali offrono un agevole accesso ai mezzi di soccorso.

L'impianto sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario e a tal fine i partecipanti potranno compiutamente prenderne visione fino al quinto giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte mediante specifica richiesta di sopralluogo.

L'appalto consiste nell'affidamento, mediante concessione di servizi, della gestione economica e funzionale, della manutenzione e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo del Comune di Pompei denominato "Vittorio Bellucci".

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere realizzate per la durata della concessione.

Si precisa che per gestione funzionale si intende l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento della struttura, gli allestimenti, la pulizia e la manutenzione, nonché la vigilanza sugli accessi per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi, dall'uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti dalle eventuali attività del servizio ristoro.

Con l'affidamento della gestione a terzi, dell'impianto interessato, l'Ente persegue la finalità di individuare un soggetto in grado di garantirne un utilizzo ottimale e favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Concessionario, nel corso della attività di gestione, ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità, garantendo l'accesso e la fruizione a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva da un punto di vista ricreativo e di benessere psico-fisico.

## 5. VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il valore della Concessione stimato è pari ad € **3.545.493,59** IVA esclusa, inteso come corrispettivo potenziale dei servizi, oggetto della Concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi, valutato sull'andamento delle ultime annualità in cui il campo è stato utilizzato in via temporanea, come da delibera di Giunta Comunale N. 219 del 27.09.2022.

La Concessione avrà durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla formale consegna dell'impianto e fino alla data in cui scadrà il pieno diritto di gestione. La durata della Concessione non è prorogabile, salvo quanto previsto dall'articolo 192, comma 1 del D. Lgs 36/2023.

A seguito dell'aggiudicazione e subordinatamente alla stipula della Concessione si procederà alla consegna del Campo sportivo in argomento mediante apposito verbale redatto e sottoscritto dall'Amministrazione e dal Concessionario.

L'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per motivi di pubblica utilità.

## 6. TARIFFE E INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Le tariffe di utilizzo del Complesso sportivo stabilite dall'Amministrazione Comunale considerando i ricavi per entrate da tariffa per le partite sia delle federazioni calcistiche che amatoriali, calcolati in riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 50/2023, eventualmente rivalutabili in relazione a quanto stabilito da successivi atti disposti dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere esposte a cura del Concessionario, presso l'impianto, in luogo aperto al pubblico.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questi introiterà per la gestione dell'impianto, che dovranno essere utilizzati a copertura delle spese, ed in particolare:

- a. i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- b. le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dalle singole società/associazioni utilizzatrici dell'impianto stesso;
- c. i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo, compreso l'esercizio dell'attività di bar ristoro di cui al capitolato prestazionale, previamente autorizzate, svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- d. i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione Comunale. Rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad esso connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

## 7. CANONE

Il Concessionario dovrà versare anticipatamente al Comune di Pompei un canone annuo, per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, pari alla somma offerta in sede di gara.

Ai fini dell'offerta economica l'importo di riferimento è fissato in € **413.192,00 (quattrocentotredicimilacentonovantadue/00)** IVA esclusa, inteso come valore complessivo calcolato sulla base dei canoni minimi annuali così ripartiti:

- **al 1° anno e al 2° anno:** il canone annuo minimo è pari ad € **0,00**;
- **dal 3° anno al 15° anno:** il canone **annuo minimo** è pari ad € **31.784,00** (12 mesi x € 2.648,67 al mese);

Il canone, da corrispondere al concedente per il periodo di riferimento, suscettibile di incrementi in base all'offerta presentata dal Concessionario e adeguamento all'indice ISTAT, dovrà essere versato come nel seguito:

I pagamenti a decorrere dal 3° anno in poi e fino alla concorrenza del 15° anno, dovranno essere effettuati secondo due ratei annuali, con la seguente cadenza:

- **entro il 30 marzo**
- **entro il 30 settembre**

decorrenti dalla data di sottoscrizione e registrazione del Contratto.

**Il mancato versamento anche solo di un rateo comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento.**

Il canone, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata, sarà indicizzato annualmente attraverso l'incremento dell'importo calcolato sull'indice ISTAT.

Il Concessionario è tenuto alla stipula, prima della convenzione, di adeguata polizza fidejussoria che garantisca il pagamento del canone per tutta la durata dell'affidamento in gestione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 8, della Legge 13 agosto n. 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi alla presente gara, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 68 del Codice, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, in possesso dei seguenti requisiti:

- le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate almeno ad una federazione sportiva o ente di promozione sportiva, legalmente costituite conformemente alla vigente normativa;
- gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni Sportive riconosciuti dal CONI;
- i raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai primi due punti.

### **Soggetti costituiti in forma associata**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 68 del Codice D.lgs 36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 68 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 68 del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 68 del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 68 del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **Requisiti generali**

Sono esclusi dalla gara i soggetti per i quali sussistono le cause previste dall'artt. 94-95 del D. Lgs. n.36/2023. Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'artt. 94 - 95, del Codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti all'artt.94 – 95 del D.Lgs. 36/2023), “essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione” (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione

discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

### **Requisiti di idoneità professionale – art.100 comma 1 del Codice**

- Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente alla gestione e manutenzione di impianti sportivi;
- In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto.

### **Requisiti di capacità economica finanziaria art. 95 del D.P.R. n.207/2010**

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti economicofinanziari:

- avere un fatturato relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa
- avere un capitale sociale non inferiore ad € 10.000,00
- Requisiti relativi alla capacità tecnico professionale art. 100 comma 1 del Codice e art. 95 del DPR207/2010

## **10. COMPROVA REQUISITI**

Ai sensi dell'art.91 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

## **11. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 68 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 104 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art.104, comma 4, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 104 del Codice, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **12. MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE OFFERTE**

### **Termine per la presentazione dell'offerta**

Ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n. 36/2023, **il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato al giorno come indicato sulla piattaforma Mepa Consip SPA .**

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

### **Modalità di presentazione dell'offerta**

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di del Comune di Pompei mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma

delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Le "Buste" sono di TRE tipi: Busta "A - Documentazione amministrativa"; Busta "B – Offerta tecnico- qualitativa"; Busta "C-Offerta Economica".

## **13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### ***(Busta A – BUSTA AMMINISTRATIVA)***

#### ***1) Istanza di partecipazione alla gara***

L'istanza di partecipazione alla gara, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice, secondo il modello allegato, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445 del 28.12.2000, deve essere corredata dai seguenti documenti:

#### ***2) Documento di Gara Unico Europeo***

Il concorrente compila il DGUE (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche) messo a disposizione sotto forma di file editabile solamente per le parti richieste e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti i soggetti che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni da ognuna dei soggetti, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dai singoli soggetti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal
- consorzio e da consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **3) Cauzioni**

- a.** da una cauzione provvisoria pari al 2,0% del valore della concessione, ai sensi dell'art.106, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.106, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
- o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
- revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non
- inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Le polizze devono essere conformi allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U n. 83 del 10 aprile 2018).

- b.** Tale impegno si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera

Riduzioni: l'importo della garanzia provvisoria è ridotto al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le condizioni di cui sopra devono essere segnalate dal concorrente in modo inequivocabile, unitamente alla produzione della polizza, e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001/2015;

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Beneficiario della garanzia provvisoria è Comune di Pompei

### **4) Contributo anac (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)**

I concorrenti, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità (ANAC) per un importo pari ad € 165,00 (euro centosessantacinquemila/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n.1377 del 21 dicembre 2016 e allegare all'offerta copia della

ricevuta di avvenuto pagamento.

Il soggetto deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi dell'Anac con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line, attraverso collegamento al servizio riscossione contributi dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/> Servizio Riscossione Contributi, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il soggetto al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

A comprova dell'avvenuto pagamento, i soggetti dovranno allegare all'istanza copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.

Il mancato pagamento del contributo, entro la scadenza dei termini per partecipare alla presente gara, oppure, entro il termine fissato dall'amministrazione a seguito di soccorso istruttorio, è causa di esclusione dalla procedura di gara.

#### **5) FVOE 2.0**

Tutti i soggetti partecipanti devono autorizzare il Rup alla Verifiche sulla Banca Dati ANAC, per l'accesso alla Banca art.24 del D.LGS 36/2023.

#### **Dichiarazioni e documentazioni eventuali**

##### ***- Soggetti la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore***

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

##### ***- Soggetti che ricorrono al subappalto***

Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 36/2023, con la quale l'offerente indica le parti delle opere che intende subappaltare, da inserire, eventualmente, in alternativa, all'interno del Documento di Gara Unico Europeo.

##### ***- Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici***

Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa,

- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- c) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 68, del decreto legislativo 36/2023;
- d) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94-95 del d.lgs.n. 36/2023 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
- e) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

**- Reti di imprese e contratti di rete Le reti di imprese devono dichiarare:**

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 36/2023, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

**- Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane**

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del decreto legislativo n. 36/2023 e le proprie capacità professionali.

**- Offerenti che ricorrono all'avvalimento**

- a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. n. 36/2023;
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;

- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- g) Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.
- h) Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

#### 14. OFFERTA TECNICA - BUSTA B

La **Busta "B – Offerta tecnica"**, dovrà contenere, a pena di esclusione, l'Offerta tecnica che verrà valutata per un massimo di **80 punti secondo i punteggi attribuiti ai criteri e sub-criteri riportati nella tabella seguente:**

<b>OFFERTA TECNICA</b>		
<b>Punteggio massimo: 80 punti</b>		
<b>N.</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>SUB-CRITERIO</b>
<b>1</b>	<b>Redazione di un piano di intervento. (max 20 punti)</b>	<b>Saranno valutati positivamente:</b> <b>1.1</b> -un piano che illustri i concetti e i metodi per il raggiungimento delle finalità aggregative in ambito sportivo e il coinvolgimento degli abitanti della Città.
<b>2</b>	<b>Personale addetto agli impianti (max 20 punti)</b>	<b>Saranno valutati positivamente:</b> <b>2.1</b> Personale utilizzato nella gestione attività sportive Il punteggio sarà attribuito a favore degli operatori che avranno tra i loro dipendenti/tesserati tecnici con qualifica di allenatore. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario produrre in sede di gara apposita attestazione (da inserire nella busta B) e copia dei tesserini
<b>3</b>	<b>Proposte di collaborazione con l'Amministrazione Comunale. (max 20 punti)</b>	<b>Saranno valutati positivamente:</b> <b>3.1</b> Proposte di organizzazione di attività sportive atte al coinvolgimento della comunità (es, feste dello sport, saggi sportivi, ed altre istituzioni pubbliche associazioni di volontariato e di promozione sociale ecc.), con la presentazione di uno specifico piano di intervento che illustri concetti e metodi di realizzazione

4	ISO 9001/2015.) (5 punti)	Certificazione ISO 9001/2015.  <i>Verranno assegnati i 5 punti solamente agli operatori economici in possesso della certificazione.</i>
5	Proposte aggiuntive e innovative tese al miglioramento. (max 10 punti)	<b>Saranno valutati positivamente:</b> <b>5.1</b> Interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
6	Proposte aggiuntive e innovative tese al miglioramento. (5 punti)	<b>Saranno valutati positivamente:</b> Titolo calcistico di categoria più alto.  <i>Verranno assegnati i 5 punti a tutti gli operatori economici in possesso del titolo calcistico più alto</i>

**La Busta B – Offerta Tecnica dovrà essere presentata come unica cartella contenente sottocartelle denominate con la stessa numerazione dei criteri e sub-criteri della tabella precedente.**

**Le proposte migliorative di cui al punto 3 dovranno essere presentate sotto forma di progetto preliminare composto dai seguenti elaborati:**

- a) relazione illustrativa (max due fogli formato A4 massimo 10 pagine)
- a) cronoprogramma degli interventi e dichiarazione di impegno al rispetto dei tempi di realizzazione;
- b) dichiarazione di impegno a stipulare e consegnare all'Amministrazione Comunale apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa – di valore pari all'intero importo dei lavori – entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di approvazione del progetto di miglioria da parte dell'Ente; la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Pompei. In caso di inadempimento contrattuale derivante dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal mancato rispetto del cronoprogramma, l'Amministrazione Comunale provvederà all'escussione delle suddette garanzie.

In mancanza anche di un solo documento la Commissione attribuirà punti 0 (zero).

### **ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO**

Elemento tecnico – MAX punti 80 – verrà calcolato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre il coefficiente è pari a uno in corrispondenza

della prestazione massima possibile e seguendo le indicazioni della sottostante tabella:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Sufficiente	0,4
Poco adeguato	0,2
Non adeguato	0

Gli operatori che non riporteranno nell'offerta tecnica una **valutazione almeno pari a 50/80** punti non saranno ammessi alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

L'offerta tecnica, qualora il concorrente lo ritenga necessario, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione ove si specificano quali delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta nonché a giustificazione della stessa, costituiscano segreti tecnici o commerciali o ulteriori elementi riservati e per i quali si richiede l'oscuramento ovvero la limitazione in caso di istanze di accesso agli atti.

A tal fine, il concorrente deve motivare in maniera dettagliata tale oscuramento o limitazione e che non è sufficiente asserire ad una violazione dei segreti industriali e commerciali, ma tali segreti devono essere sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova.

L'offerta tecnica, inclusi ciascun allegato, dovrà essere sottoscritta, pena la nullità, dal legale rappresentante della Società ovvero Associazione concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo e/o ATI, l'offerta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i rappresentanti delle Società e/o Associazioni associate. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo capogruppo. L'offerta priva di sottoscrizione è nulla: il difetto di sottoscrizione costituisce, pertanto, causa di esclusione non sanabile.

All'offerta occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e, in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa, la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, ATI non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Pertanto tale documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta in modo leggibile in ogni pagina da parte dei medesimi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione (busta "A – Documentazione").

L'offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento economico.

## 15. OFFERTA ECONOMICA-BUSTA C

Il punteggio massimo previsto per l'offerta economica è pari a 20 punti così suddiviso: offerta rialzo punteggio massimo di 20 punti.

$$\text{Punteggio attribuito all'offerta considerata} = \frac{20 \times \text{Rialzo offerto dal concorrente}}{\text{Miglior rialzo offerto}}$$

L'offerta al rialzo dovrà essere espressa come valore percentuale e saranno considerate fino a tre cifre decimali.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società ovvero Associazione concorrente, pena la nullità. Nel caso di raggruppamento temporaneo e/o ATI, l'offerta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i rappresentanti delle Società e/o Associazioni associate. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo capogruppo. L'offerta priva di sottoscrizione è nulla: il difetto di sottoscrizione costituisce, pertanto, causa di esclusione non sanabile.

All'offerta occorre allegarci copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa, la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, ATI, non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Pertanto tale documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta in modo leggibile in ogni pagina da parte dei medesimi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione (busta "A – Documentazione Amministrativa").

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. Verranno valutate solo offerte in rialzo.

## **16. CESSIONE E SUBAPPALTO**

La concessione non potrà essere ceduta a terzi soggetti pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi maggiori danni accertati.

## **17. PROCEDURA DI GARA**

Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa:

Il giorno ..... alle ore ..... presso gli Uffici del Comune di Pompei avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica, del Seggio di Gara.

Agli operatori economici, verrà notificata la suddetta data tramite PEC all'indirizzo comunicato in sede di offerta.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a.** a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- b.** ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 101, del decreto legislativo 36/2023, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 diecigiorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

### ***Procedura di soccorso istruttorio***

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;
- nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### ***Apertura delle Buste B e C***

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC.

L'apertura della Busta "B - Offerta tecnica" si svolgerà in seduta pubblica da parte della commissione. La valutazione tecnica della Busta "B - Offerte tecniche" è svolta dalla Commissione di gara, costituita successivamente alla scadenza del termine per la presentazione del plico e composta da tre (oppure) cinque esperti nel rispetto di quanto previsto dal codice al fine di determinare i soggetti ammessi e quelli eventualmente esclusi dalla gara in oggetto. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in una o più sedute riservate e l'assegnazione dei relativi punteggi avverrà secondo le modalità fissate nel presente disciplinare.

Completata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi tecnici conseguiti, all'apertura delle buste "C – Offerte economiche", alla lettura dei rialzi offerti nelle offerte economiche e calolerà la somma dei punteggi di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della proposta di aggiudicazione.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

## **18. AGGIUDICAZIONE**

### ***Provvedimento di aggiudicazione***

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 18 del codice dei contratti pubblici e, in

tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'art.94 -95 dello stesso decreto.

***Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:***

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 36/2023 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dal medesimo decreto legislativo.

## **19. STIPULA DEL CONTRATTO**

***Obblighi dell'aggiudicatario***

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione:

- a. a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b. a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
  - b1) la garanzia definitiva di cui all'articolo 117, del decreto legislativo n. 36/2023;
  - b2) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 36/2023 se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- c. a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante.

## **20. DISPOSIZIONI FINALI**

***Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente***

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) CAMPANIA.

***Trattamento dei dati personali***

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a. titolare del trattamento è la Stazione Appaltante "Stazione Appaltante";

- b.** il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c.** le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d.** l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e.** i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f.** il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g.** contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Comune di Pompei, avente sede in Piazza Bartolo Longo 36, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

### ***Accesso agli atti***

L'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a.** per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b.** per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

### ***Protocollo di legalità.***

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto legge 90/2014.

Il Responsabile del Progetto  
Ing. Gianluca Fimiani